



RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BETTAMIO)

Comunicata alla Presidenza il 23 marzo 2009

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1° dicembre 2005

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
di concerto con il Ministro della difesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze
con il Ministro dello sviluppo economico
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e con il Ministro per le politiche europee**

(V. Stampato Camera n. 2013)

approvato dalla Camera dei deputati il 24 febbraio 2009

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 febbraio 2009*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
– della 14 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore dell'accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1° dicembre 2005.

Venendo a considerare il contenuto dell'Accordo, esso tende a migliorare la cooperazione tra Unione europea e Ucraina al fine di coordinare e di rendere più efficaci i rispettivi contributi al sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS). Esso si inquadra nel processo di internazionalizzazione del sistema europeo di navigazione satellitare, avviato in sede comunitaria, in un'ottica di alleanze in ambito mondiale e di definizione di un modello di accordo base in materia.

Il sistema europeo di navigazione satellitare è costituito dalle due componenti denominate *European Geostationary Navigation Overlay System* (EGNOS) e GALILEO. Per EGNOS l'Unione europea ha elaborato una strategia di allargamento del sistema, verso i Paesi dell'Africa settentrionale e dell'ex Unione Sovietica; GALILEO invece è il sistema europeo di navigazione satellitare a copertura globale. Anche per GALILEO il processo di internazionalizzazione è importante, per la collocazione sul mercato dello stesso.

L'Accordo con l'Ucraina segue a quelli già conclusi con la Cina, nel 2003, e con Israele, nel 2004. Analoghi accordi sono stati

firmati con la Corea del Sud e con il Marocco nel 2006. L'Accordo è importante perché l'Ucraina fa parte dei principali Paesi in materia di programmi spaziali e le sue attività nel campo della navigazione satellitare sono molto avanzate. L'industria spaziale ucraina, inoltre, è un *leader* mondiale nella progettazione e nella produzione di veicoli di lancio e di componenti dei sistemi GNSS.

GALILEO consentirà la collaborazione tra l'Unione europea e l'Ucraina in numerosi campi quali scienza e tecnologia, industria, servizi, sviluppo dei mercati, frequenze e omologazioni. L'intensificazione delle attività di cooperazione in ambito GALILEO è prodromica all'instaurazione di una cooperazione rafforzata tra Unione europea e Ucraina, che sostituirà l'attuale Accordo di partenariato e di cooperazione (APC), scaduto il 10 marzo 2008.

L'Accordo consta di 17 articoli, che regolano nel dettaglio le modalità della cooperazione nel campo della navigazione satellitare globale per scopi civili.

Sul piano finanziario non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché l'Accordo sarà finanziato con i fondi del programma GALILEO, che riceve già il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

BETTAMIO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BATTAGLIA)

11 marzo 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TANCREDI)

11 marzo 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: LICASTRO SCARDINO)

11 marzo 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che l'accordo in ratifica rientra nell'ambito della politica di internazionalizzazione del programma Galileo, il sistema di navigazione satellitare europeo, avviata nel giugno del 1999, a seguito della risoluzione del Consiglio del 19 luglio 1999 (GUCE C 221 del 3 agosto 1999, pagg. 1-3), e in base alla quale sono stati conclusi accordi con vari Paesi come Stati Uniti, Cina, India, Israele, Corea del Sud, Marocco e Arabia Saudita, al fine di rendere il sistema europeo interoperabile e aperto a collaborazioni internazionali con i sistemi satellitari di Paesi terzi;

ritenuto di importanza fondamentale che l'Unione europea disponga di un sistema di navigazione satellitare ad uso civile proprio, integrato con gli altri sistemi esistenti a livello internazionale, tale da assicurarle una propria autonomia e indipendenza su scala mondiale in una delle più importanti tecnologie strategiche;

rilevato che il progetto Galileo, sul piano tecnologico, è destinato a dar vita a una rivoluzione della comunicazione, consentendo di sviluppare una nuova generazione di servizi universali in diversi settori, come, ad esempio, i trasporti, le telecomunicazioni, l'agricoltura, la sicurezza, l'ambiente;

rilevato che l'articolo 15 dell'Accordo prevede che l'Ucraina fornisca un contributo finanziario al programma Galileo, per il tramite dell'impresa comune Galileo (la «*Galileo Joint Undertaking*» tra la Commissione europea e l'Agenzia spaziale europea), il cui importo e relative modalità di applicazione saranno oggetto di un accordo distinto, nell'osservanza delle disposizioni istituzionali del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio;

ricordato che dal 31 dicembre 2006, ai sensi del regolamento (CE) n. 1942/2006 del Consiglio, l'impresa comune Galileo è stata sostituita dall'Autorità di vigilanza del GNSS europeo, istituita dal regolamento (CE) n. 1321/2004, al fine di gestire gli interessi pubblici inerenti ai programmi GNSS europei e svolgere il ruolo di autorità di regolamentazione nella fase costitutiva e in quella operativa del programma Galileo, formula, per quanto di competenza,

parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1° dicembre 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

